

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Bollo da apporre solo in caso d’uso
Allegato A-art. 24 del dpr 642/72 modificato
dal DM 20 agosto 1992 (all. 2 - art. 1)

Articolo 1 - Descrizione: oggetto e finalità

1. Il presente documento ha per oggetto l’affidamento dell’incarico relativo al seguente intervento come di seguito descritto:

1. Struttura affidataria, nominativo del Dirigente ovvero del soggetto delegato dal Dirigente (con citazione del relativo provvedimento)	OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO Dirigente: dott. Paolo Fontana	
2. Descrizione della tipologia e della localizzazione dell’opera o dei lavori oggetto della prestazione (lettera “a” comma 4 articolo 25 del d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg)	N. 10 Lavori di manutenzione entro il limite di 7.000.00 euro/cad. che verranno eseguiti presso gli immobili dell’Opera Universitaria di Trento e ricadenti nel Titolo IV del D.lgs 81/2008, per i quali ai sensi dell’art. 90 si prevede la nomina del CSP e del CSE. Detti lavori sono disposti da Opera in base alle effettive necessità principalmente per manutenzione fabbricati. Si stima che saranno necessari entro la fine del corrente esercizio 2022. Qualora non fossero tutti necessari entro il corrente esercizio, la parte rimanente, sarà completata entro il successivo esercizio 2023.	
3. CIG	Z6B36B042E	
4. CODICE IPA	out_tn	
5. Descrizione della prestazione richiesta	incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con stesura del Piano di Sicurezza ed incarico di Supporto al RUP, incluse spese forfettarie, per i lavori descritti al punto 2. del presente documento.	
6. È previsto che i lavori siano affidati mediante appalti sequenziali	Si	
7. importo a base d’asta per l’affidamento dell’incarico	Euro 6.617,00 (seimilaseicentodiciassette/00)	
8. oneri per la sicurezza NON RIBASSABILI	[zero]	
9. Termini e modalità di esecuzione della prestazione	Le singole prestazioni saranno affidate contestualmente ai singoli lavori descritti al punto 2. L’attività dovrà essere prestata contestualmente ad ogni singolo lavoro secondo le richieste che saranno effettuate dal personale tecnico di Opera.	
10. Pagamento	Il pagamento sarà effettuato alla fine di ogni singola prestazione o comunque a prestazione effettuata. L’importo esposto al punto 7. è da intendersi complessivo per tutte 10 le prestazioni di cui al presente documento.	Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica previa verifica della regolarità della medesima

Articolo 2 - Lingua ufficiale – modalità elettronica

1. La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche e amministrative, gli elaborati grafici e quant'altro prodotto dall'Affidatario nell'ambito del contratto dovranno essere redatti in lingua italiana.
2. Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall'Affidatario a Opera Universitaria in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione *giurata* in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.
3. Il presente contratto viene stipulato con modalità elettronica ai sensi del comma 14 dell'[articolo 32](#) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità. Le comunicazioni, sia in ordine allo svolgimento dell'incarico che in merito alla contabilizzazione delle prestazioni, dovranno essere inviate unicamente da detto soggetto e dovranno essere effettuate con strumenti informatici (a mezzo PEC) o con altro strumento esplicitamente accettato dalle parti; in mancanza, non avranno alcuna efficacia contrattuale; tali comunicazioni saranno effettuate all'indirizzo PEC operauniversitaria@pec.operauni.tn.it, salva variazione comunicata all'altra parte.

Articolo 3 - Rappresentanza dell'Affidatario

1. L'Affidatario è tenuto a comunicare il nominativo del "Referente" incaricato dei rapporti con l'amministrazione scrivente e, in particolare, al Responsabile del Procedimento. Detto soggetto dovrà essere munito dei necessari poteri per la conduzione dell'incarico.

Art. 4 - Struttura operativa dell'Affidatario

1. Non è in ogni caso ammessa la sostituzione del professionista persona fisica titolare del presente rapporto contrattuale in quanto la cessazione delle condizioni e requisiti richiesti comporta la risoluzione di diritto del presente contratto con gli effetti di cui al successivo articolo 17.

Art. 5 - Descrizione dei lavori e importo degli stessi

1. L'attività tecnica oggetto del presente contratto riguarderà i lavori descritti all'articolo 1, unitamente agli eventuali elaborati posti a disposizione.
2. L'importo totale dei lavori che costituisce riferimento per l'esecuzione delle prestazioni è quello indicato al precedente articolo 1 e costituisce il limite massimo non superabile in sede di elaborazione delle prestazioni, salvo l'esercizio dello *ius variandi* del committente, che dovrà essere esercitato dal committente nelle forme e modalità contemplate e comunicato con atto espresso sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

Art. 6 - Obblighi dell'Affidatario

1. L'Affidatario:

- adempie alle prestazioni oggetto del presente contratto impiegando la diligenza professionale specifica ai sensi del comma 2 dell'articolo 1176 del codice civile e, pertanto, dovrà utilizzare la miglior scienza e tecnica disponibile al momento dello svolgimento delle prestazioni, al fine di far conseguire all'Affidatario l'oggetto soddisfacendo le esigenze indicate al precedente articolo 1;
- si confronta ogni qual volta dovessero sorgere difficoltà o possibilità di ritardo rispetto al la tempistica delle prestazioni;
- si rende disponibile – ferma restando la sua personale responsabilità per le prestazioni da lui effettuate – ad offrire massima integrazione della sua attività con quella degli altri soggetti incaricati dal Committente, non opponendosi ad offrire prontamente i dati digitali in proprio possesso e ad accettare quelli di tali altri soggetti in formati compatibili secondo le indicazioni del Committente; a tal fine non potrà opporsi all'utilizzo dei dati e elaborazioni da parte del committente o suoi incaricati adducendo diritti di copyright o altro;
- scambia frequentemente i dati e i risultati - anche parziali - dell'attività svolta, provvedendo ad aggiornarli, modificarli e/o correggerli prontamente in relazione all'avanzamento dell'attività anche di altri soggetti incaricati dal Committente; -

- l'attività professionale dovrà essere svolta adeguandosi al concreto andamento del cantiere; si applicano alle prestazioni dell'Affidatario le sospensioni e le interruzioni dell'attività del cantiere, senza che per effetto dello spostamento del termine finale della prestazione l'Affidatario possa avanzare alcuna pretesa;

Inoltre:

- segnala al committente eventuali criticità o problematiche proponendo soluzioni e adeguandosi alle scelte del Committente; in caso di motivato dissenso, richiede conferma scritta delle scelte del Committente;
- svolge ogni attività strumentale, organizzativa e/o consultiva necessaria o comunque connessa all'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'amministrazione committente;
- effettua, con le modalità previste, le prestazioni in conformità all'offerta e a tutte le condizioni migliorative ivi

contenute;

- consegna gli elaborati con modalità elettronica, secondo i formati concordati con il committente al fine di consentirne piena fruibilità, modificabilità e leggibilità senza alcuna restrizione (quindi anche in formato editabile nonché in formato compatibile con programma a codice sorgente aperto, ove disponibile) nonché producendo almeno un originale per ciascun elaborato con le seguenti caratteristiche: firma apposta da tutti i professionisti su formato *.p7m su file in formato *.pdf/A di dimensioni per singolo file non superiore a 10 Mb; inoltre, consegna se richiesto anche gli elaborati in forma cartacea (minimo doppia copia), debitamente sottoscritti ove richiesto, eventuali presentazioni su file e su supporto tridimensionale ove richiesto nella lettera di invito o ove offerto; la firma digitale dovrà essere apposta anche su elaborazioni alle quali abbiano collaborato anche altri soggetti incaricati dal Committente, fermo restando che la responsabilità sarà assunta dall'Affidatario unicamente con riferimento alle prestazioni rese nell'ambito dell'incarico conferito; in ogni caso, consegna al Committente, su richiesta, gli aggiornamenti e le modifiche resisi necessari ai fini dell'istruttoria, della verifica/validazione ai sensi degli articoli 39 e seguenti del d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e dell'approvabilità del progetto; le suddette integrazioni, modifiche e correzione avvengono senza ulteriori oneri per il Committente.

Non potranno essere richiesti ulteriori oneri per l'attività sopra indicata.

Art. 7 - Corrispettivo dell'incarico

1. L'importo complessivo massimo del corrispettivo è quello indicato in offerta.
2. Nel caso in cui, in applicazione del ribasso offerto e dei criteri di calcolo utilizzati per la formazione della parcella risulti un onorario minore rispetto a quello massimo sopra indicato, l'Amministrazione provvederà a liquidare gli importi dovuti sulla base di tale criteri.
3. Il corrispettivo a saldo verrà ricalcolato, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, a prestazione effettuata.
4. Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l'espletamento dell'incarico devono intendersi a completo carico dell'Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico di Opera Universitaria nei documenti contrattuali.
5. Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell'Affidatario dell'incarico.

Art. 8 –Tempistica

Le prestazioni dovranno essere effettuate mediante consegna nei termini e modalità descritte all'articolo 1.

Art. 9 - Termini di esecuzione dell'incarico – differimenti e proroghe

1. L'attività esecutiva si svolgerà secondo le fasi descritte e con la tempistica indicata all'articolo precedente e all'articolo 1. Peraltro, in presenza delle condizioni si seguito indicate, sono riconoscibili **differimenti, sospensioni e proroghe**.
2. Il **differimento** della prestazione è finalizzata all'allineamento della prestazione con le esigenze funzionali alla prestazione medesima quali, ad esempio:
 - a) l'inizio della prestazione del DL o del CSE in coerenza con l'avvio dei lavori;
 - b) la sospensione dei lavori nel caso di prestazione di DL o CSE;
 - c) l'avvio ad istruttoria per il rilascio dei pareri prescritti sugli elaborati presentati dal professionista, comprensiva anche dei tempi assegnati dal Responsabile del procedimento ovvero, qualora designato, dal Responsabile dell'Esecuzione per eventuali integrazioni;
 - e) la proroga delle operazioni di collaudo dei lavori nei casi consentiti dalla legge o previsti dal capitolato amministrativo dell'appalto dei lavori.
3. La **sospensione**, accertata dal Responsabile del procedimento ovvero, qualora designato, dal Responsabile dell'Esecuzione con nota scritta è disposta per esigenze, diverse dai casi di differimento, di organizzazione del lavoro quali, ad esempio, quelle dovute alla necessità di coordinare gli elaborati con altri professionisti nell'ambito di gruppi di lavoro, di progettazione etc. qualora costituiti, alla necessità di predisporre varianti al contratto od effettuare valutazioni di compatibilità finanziaria e simili.
4. La **proroga** consiste in una richiesta, da formularsi da parte dell'affidatario prima della scadenza contrattuale e autorizzata, anche successivamente alla scadenza, con atto scritto dell'amministrazione in presenza di situazioni oggettive, non dipendenti dalla volontà dell'esecutore, che comportino la necessità di un allungamento dei tempi contrattuali.
5. I differimenti, le sospensioni e le proroghe non comportano alcun diritto a compensi o indennizzi aggiuntivi

a favore dell'affidatario. Nel caso di differimenti o sospensioni che comportino un'importante protrazione dei tempi, di norma superiore a 24 mesi, l'affidatario può richiedere lo scioglimento dal rapporto contrattuale, senza costi o oneri aggiuntivi per la committenza, con diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e utilmente svolte per la committenza e da essa formalmente riconosciute.

Art. 10 - Penale

1. I termini di esecuzione delle singole fasi decorreranno a partire dalla formale comunicazione di avvio delle stesse da parte del Responsabile del Procedimento.

2. Il non rispetto dei termini comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5% dell'importo contrattuale fino al massimo del 10%. Detta percentuale va applicata sull'importo contrattuale eventualmente variato a seguito della sottoscrizione di atto aggiuntivo con effetto dalla data di sottoscrizione dello stesso.

[ove ricorra l'ipotesi:]

3. Opera Universitaria si riserva, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di non richiedere la progettazione di tutte le fasi; in tal caso verrà corrisposto all'Affidatario, l'onorario spettante per le prestazioni rese sempreché le stesse siano in grado di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione. In tal caso l'Affidatario non potrà pretendere nessun altro indennizzo di sorta.

Art. 11 - Modalità di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto dal precedente articolo 1 e, pertanto, saranno disposti allorché siano verificate tutte le condizioni ivi indicate. Sui pagamenti in acconto sarà operata la ritenuta dello 0,50 % (svincolata al momento del pagamento del saldo) ai sensi del comma 5 bis all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016.

2. Qualora il ritardo nel verificarsi delle condizioni:

a) dipenda da fatto non imputabile al Committente, il termine del pagamento resta sospeso fino a quando non si verificheranno le condizioni previste; in particolare, se non viene rilasciata l'attestazione di verifica della regolare esecuzione a causa di carenze o inesattezze degli elaborati/delle prestazioni oggetto del contratto, i termini riprenderanno a decorrere nuovamente dal giorno in cui l'Affidatario avrà restituito gli elaborati/effettuato le prestazioni stesse al committente con le modifiche richieste;

b) dipenda da fatto non imputabile all'Affidatario, le competenze dovute all'Affidatario sono comunque saldate dal Committente entro 18 mesi dall'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

3. I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali dell'Affidatario o gravi deficienze nella prestazione oggetto del contratto, comunicati al medesimo Affidatario mediante nota del Responsabile del Procedimento.

4. In ogni caso, nessun compenso o indennizzo spetta all'Affidatario nel caso in cui la prestazione per qualsiasi motivo non sia iniziata.

5. L'applicazione delle penali non preclude la facoltà dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

7. Restano ferme, in relazione alle disposizioni adottate durante il periodo di emergenza "Coronavirus" ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, le disposizioni adottate dalla giunta provinciale con la deliberazione 17 aprile 2020, n. 486 ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della l.p. 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni) nonché ai sensi di eventuali modifiche ed integrazioni della stessa, in deroga a quanto diversamente disposto nel presente contratto e fino alla data di scadenza delle misure stesse, attualmente fissate al 31 dicembre 2020.

A tal fine:

- i pagamenti sono disposti su richiesta dell'aggiudicatario, corredata di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione. Non sono accoglibili richieste di pagamento se non sono decorsi almeno 30 giorni dalla precedente richiesta di pagamento;

- l'amministrazione può disporre il pagamento relativamente alle prestazioni rese fino alla data di richiesta di pagamento, anche effettuate in anni precedenti, nel limite degli impegni di spesa già assunti a bilancio; non si potrà procedere alla liquidazione di acconti ai sensi del presente comma oltre il termine del 31 dicembre 2020;

- il pagamento ai sensi del presente comma è possibile ancorché sia previsto il pagamento in un'unica soluzione;

- i pagamenti in acconto di cui al presente comma, effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 della l.p. n. 2/2020 sono liquidabili nel limite massimo del 90% dell'importo di contratto;

- per la commisurazione dell'entità della prestazione liquidabile, l'importo da liquidare è definito sulla base della prestazione effettivamente resa e acquisita dall'amministrazione (quali: consegne di elaborati progettuali, redazione di relazioni o altri documenti previsti nell'incarico), in proporzione al prezzo contrattuale sulla base di una stima anche sommaria;

- se non risulta possibile effettuare la rilevazione di cui al punto precedente in conseguenza della limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il responsabile dell'esecuzione (coincidente con il responsabile del procedimento se non diversamente stabilito) dichiara l'entità presunta (anche sulla base di misurazioni sommarie) della prestazione liquidabile. Le misurazioni provvisorie saranno poi oggetto di rettifica o conferma in sede di liquidazione finale.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario, a pena di nullità del presente capitolato prestazionale, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'affidatario deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
 "Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
 I. L'operatore economico (...), in qualità di subcontraente dell'affidatario principale (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Opera Universitaria (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
 II. L'operatore economico (...), in qualità di subcontraente dell'affidatario principale (...), si impegna a dare immediata comunicazione a Opera Universitaria (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 III. L'operatore economico (...), in qualità di subcontraente dell'affidatario principale (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a Opera Universitaria."
3. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione ed al Commissariato del Governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'affidatario comunica all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il Professionista deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP) indicati nella lettera di invito.
7. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 13 - Obblighi in materia di tutela dei lavoratori

1. L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto si impegna ad attuare integralmente, nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi sindacali territoriali integrativi in vigore per il settore e per la Provincia di Trento.
2. L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto è tenuto inoltre ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. In caso contrario, il Committente sospenderà il pagamento del corrispettivo sino a quando l'affidatario risulterà in regola con gli obblighi in parola. Per tale sospensione nei pagamenti, l'affidatario non può opporre eccezioni al Committente e non può vantare nessuna pretesa a risarcimento dei danni. L'affidatario solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Committente in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai

precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. L'affidatario può rivolgersi per ottenere informazioni al Servizio Lavoro della Provincia di Trento, per quanto attiene alle Leggi in materia di lavoro e previdenza sociale.

Art. 14- Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'articolo 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 15 - Clausole di risoluzione espressa

1. Ferma restando la risoluzione nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, tra i quali rientra quello di cui all'articolo precedente e fermo restando, altresì, quanto disposto dal precedente articolo 8, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, a tutto rischio dell'affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'affidatario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- g. applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;
- h. il venire meno dei requisiti professionali/abilitazioni richiesti per lo svolgimento dell'incarico e il sopraggiungere di motivi ostativi previsti dalla vigente normativa per l'espletamento dell'appalto di progettazione;
- h.bis. la mancanza dei requisiti morali e/o professionali/abilitazione che sia accertata successivamente all'affidamento dell'incarico nei casi in cui, in base alla normativa vigente [in particolare: in base all'articolo articolo 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, (dal 24 marzo 2020 al 23 marzo 2022:) all'articolo 4 e all'articolo 5 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2], la partecipazione alla gara equivalga a dichiarazione al possesso dei requisiti nonché l'iscrizione al mercato elettronico o a elenchi dipensi dall'effettuazione delle verifiche sui requisiti soggettivi, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa medesima quali la segnalazione del fatto alle competenti Autorità;
- i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;
- j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- k. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- l. le violazioni al precedente articolo 14 in tema di copertura assicurativa;
- m. le violazioni all'articolo 4 "Regali e altre utilità", commi 2 e 5, all'articolo 5, comma 2 "Partecipazione ad associazione e altre organizzazioni", all'articolo 7, comma 1 "Obbligo di astensione", all'articolo 13, comma 10, primo periodo "Disposizioni particolari per i dirigenti", all'articolo 14, comma 2, primo periodo "Contratti", del codice di comportamento, che producono effetto a seguito dell'accertamento da parte del Dirigente o dell'organo conferente l'incarico/contratto:
 - della violazione dei sottoindicati obblighi del codice di comportamento;
 - dell'inerenza con l'incarico conferito o con il rapporto costituito.
- n. le violazioni all'articolo 5, co. 1 "Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni", all'articolo 8 "Prevenzione della corruzione", all'articolo 10 "Comportamento nella vita sociale", all'articolo 12 "Rapporti con il pubblico" e all'articolo 14 comma 3 "Contratti" del codice di comportamento a seguito dell'accertamento da parte del Dirigente o dell'organo conferente l'incarico/contratto:
 - della violazione dei sopraindicati obblighi del codice di comportamento;
 - dell'inerenza con l'incarico conferito o con il rapporto costituito;
 - della gravità del comportamento tenuto dall'incaricato/consulente/contraente.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione l'avvenuto riscontro, in sede di controllo successivo a campione sulle autocertificazioni rese, della falsità di quanto dichiarato avente incidenza sui requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento o per l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 19 della l.p. 2/2016. In tal caso si provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito unicamente con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; inoltre, si provvederà all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non

inferiore al 10 per cento del valore del contratto, fermo restando il maggior danno eventualmente arrecato all'amministrazione.

2. Inoltre, l'operatore economico aggiudicatario, si impegna, ai sensi del "Codice di comportamento dei dipendenti" applicabile all'amministrazione aggiudicatrice, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. Ai sensi del suddetto Codice di comportamento, trovano applicazione al presente incarico, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui al Piano anticorruzione in vigore. A tal fine l'affidatario si impegna a tenersi aggiornato in ordine ai contenuti di detto Piano (che si trova nel sito istituzionale www.operauni.tn.it sezione Amministrazione trasparente / Prevenzione della Corruzione / Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza) e di estendere tale impegno ai suoi collaboratori.

4. L'incaricato dovrà rendere noto con tempestività il verificarsi di modifiche alla dichiarazione, resa inizialmente, di assenza di conflitto di interesse allorché dette modifiche abbiano incidenza sull'idoneità alla prosecuzione del rapporto contrattuale; in caso di modifica sopravvenuta che comporti l'obbligo di astensione, al professionista è dovuto il compenso per l'attività già prestata; in caso di accertamento di falsa attestazione resa in precedenza, si applica il precedente comma 1, ferme restando le segnalazioni dovute alle competenti Autorità. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti di Opera Universitaria che abbiano esercitato poteri autoritativi o contrattuali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di impiego con Opera Universitaria da meno di tre anni.

5. I casi elencati nel presente articolo saranno contestati all'affidatario per iscritto dal committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.

7. Nel caso di risoluzione e fermo quant'altro previsto nel presente articolo, il committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al committente.

Art. 16- Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'articolo 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 17 - Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo (qualora dovuta) e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari (tranne l'IVA e i contributi di legge) del contratto e relativa documentazione sono a carico dell'affidatario dell'incarico professionale.

2. Con l'accettazione dell'incarico l'affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto del contratto, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Art. 18 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto per il servizio di cui all'art. 1 del presente Documento è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 19 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- dalle leggi e regolamenti provinciali con particolare riferimento alla l.p. 30 settembre 1993, n. 26, dalla l.p. 9 marzo 2016, n. 2 e al d.p.p. 11-05-2012, n. 9-84/Leg, nonché – in quanto applicabili – alla l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.

- dalla normativa statale in quanto compatibile con le norme provinciali con particolare riferimento al d.lgs. 50/2016, al d.lgs. 81/2008, alla l. 13 agosto 2010, n. 136, al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e alla l. 6 novembre 2012, n. 190;

- le norme del codice civile;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente documento, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti

Art. 20 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, i documenti citati all'articolo 1.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 21 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'articolo 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 22 - Modifica del contratto durante il periodo di validità – eventuali differimenti o proroghe

1. Per le modifiche al presente contratto trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 27 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.

2. Le modifiche sono autorizzate dal committente:

- a) con atto di sottomissione qualora contenute nel limite del 20 % dell'imposto contrattuale;
- b) con atto aggiuntivo qualora superiore al limite del 20 %.

3. In caso di modifiche non autorizzate, nessun compenso aggiuntivo potrà essere riconosciuto, fermo restando l'obbligo di effettuare le prestazioni in conformità alle obbligazioni contrattuali entro i termini stabiliti.

4. Il **differimento** della prestazione è finalizzata all'allineamento della prestazione con le esigenze funzionali alla prestazione medesima quali, ad esempio:

- a) l'inizio della prestazione del DL o del CSE in coerenza con l'avvio dei lavori;
- b) la sospensione dei lavori nel caso di prestazione di DL o CSE;
- c) l'avvio ad istruttoria per il rilascio dei pareri prescritti sugli elaborati presentati dal professionista, comprensiva anche dei tempi assegnati dal Responsabile del procedimento ovvero, qualora designato, dal Responsabile dell'Esecuzione per eventuali integrazioni;
- d) la sospensione, accertata dal Responsabile del procedimento ovvero, qualora designato, dal Responsabile dell'Esecuzione dovuta alla necessità di coordinare gli elaborati con altri professionisti nell'ambito di gruppi di lavoro, di progettazione etc. qualora costituiti ovvero dalla necessità di predisporre varianti al contratto (in quest'ultimo caso per un periodo massimo di sei mesi, salvo diverso accordo tra le parti);
- e) la proroga delle operazioni di collaudo dei lavori nei casi consentiti dalla legge o previsti dal capitolato amministrativo dell'appalto dei lavori.

Detti differimenti sono rilevati con nota formale del Responsabile del procedimento ovvero, qualora designato, del Responsabile dell'Esecuzione ovvero, in alternativa, in sede di predisposizione di atti di contabilizzazione delle prestazioni (esempio: verbale di sospensione e di ripresa dei lavori cui le prestazioni si riferiscono) con semplice visto da parte di detto soggetto apposto su detti atti.

Qualora detti differimenti comportano un'importante protrazione dei tempi, di norma superiore a 24 mesi, l'affidatario può richiedere lo scioglimento dal rapporto contrattuale, senza costi o oneri aggiuntivi per la committenza, con diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e utilmente svolte per la committenza.

5. La **proroga** consiste in una richiesta, da formularsi da parte dell'affidatario prima della scadenza contrattuale e autorizzata, anche successivamente alla scadenza, con atto scritto dell'amministrazione in presenza di situazioni oggettive, non dipendenti dalla volontà delle parti, che comportino la necessità di un allungamento dei tempi contrattuali.

Art. 23 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell'Affidatario

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'affidatario, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), punto 2 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 24 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 25 – Subaffidamento

[ove ricorra l'ipotesi:]Le parti prendono atto che l'affidatario non intende subappaltare la prestazione.
[ove ricorra l'ipotesi:]Ai fini ed agli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 26 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 le parti prendono atto che è stato / NON è stato trasmesso l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che l'appaltatore intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Il contraente principale deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. In caso di mancata produzione delle fatture quietanzate da parte dei subcontraenti, l'amministrazione sospende il pagamento per l'importo corrispondente alle relative prestazioni senza che l'affidatario possa avanzare pretese in ordine a danni o interessi per il ritardo del pagamento.

Art. 26 – Sicurezza

1. L'affidatario s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sollevando il committente da ogni responsabilità al riguardo.

3. Con specifico riferimento all'emergenza "Coronavirus", per l'esecuzione dei contratti l'operatore economico nonché, nei casi consentiti, gli eventuali subappaltatori e subcontraenti che hanno la necessità di operare nel cantiere durante la fase di emergenza stessa osservano le disposizioni aventi riflessi contrattuali di cui all'allegato "A" della [Deliberazione 29 maggio 2020, n. 726](#) con particolare riferimento a quelle indicate dalle lettere da "a" a "v" indicate in premessa dell'allegato medesimo e nelle pertinenti parti del medesimo allegato, che s'intendono qui richiamate ad ogni effetto contrattuale. In particolari essi:

- a) adottano, ai sensi del punto 2 dell'allegato XI del D.Lgs. 81/2008, il POS adeguato ai protocolli nazionali e provinciali per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
- b) presentano/adeguano il POS anche in caso di modifica o proroga delle misure che abbiano incidenza sull'attività in cantiere e in caso di aggiornamento dei detti protocolli;
- c) comunicano prontamente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, le proposte di integrazione piano di sicurezza e di coordinamento e, analogamente, del DUVRI ove esistente;
- d) forniscono le indicazioni utili per la stima dei costi diretti aggiuntivi della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7-ter della l.p. 2/2020 (inserito dalla l.p. 3/2020), da contabilizzare a misura, ai sensi del punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, che non risultino già stati considerati e compresi nella stima iniziale.

4. I costi diretti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7-ter della l.p. 2/2020 (inserito dalla l.p. 3/2020) derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della lp 2/2016.
5. Detti costi sono stimati sulla base delle quantità presunte da utilizzare per il periodo emergenziale in atto applicando i prezzi di cui all'allegato "B" della [Deliberazione 29 maggio 2020, n. 726](#); in caso di proroga del periodo emergenziale, i costi saranno ulteriormente ridefiniti in base ad una nuova stima.
6. Il riconoscimento di detti costi diretti avviene mediante atto/i di sottomissione.
7. I costi diretti di cui sopra sono liquidati, in avanzamento e a saldo, sulla base delle quantità effettivamente rilevate nella contabilità dei lavori.
8. In presenza del riconoscimento dei costi di cui sopra non sono esaminabili, da parte della stazione appaltante:
 - riserve per andamento anomalo del cantiere in conseguenza di dette misure emergenziali né ulteriori risarcimenti o indennizzi per la ritardata esecuzione contrattuale;
 - richieste di risoluzione contrattuali per eccessiva onerosità.

Art. 27 - Elezione di domicilio dell'Affidatario

1. L'affidatario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto. L'Affidatario non avente sede in Italia deve, entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, deve eleggere una propria sede in Italia e munirsi di indirizzo pec e firma digitale valide per l'Italia. L'Affidatario si impegna a raggiungere il luogo fissato per l'incontro entro massimo due ore dal momento della convocazione.

Art. 28 - Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'affidatario dell'incarico potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.
2. L'affidatario, pertanto, è nominato Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del numero 8 dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
5. In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:
 - rispettare le regole generali per il trattamento dei dati;
 - verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679;
 - individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
 - impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
 - adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
 - adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati e garantirne il rispetto;
 - evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
 - sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
 - comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.
6. La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Art. 29 - Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il contraente si impegna a segnalare tempestivamente a Opera Universitaria (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga

avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 30 - Norma di chiusura

1. L'affidatario, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente documento.